

# REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI DI SARAS S.P.A.

## Capo I - Disposizione preliminare

### Articolo 1

#### Ambito di applicazione

Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie di Saras S.p.A. (la “Società”).

## Capo II - Della costituzione dell'assemblea

### Articolo 2

#### Partecipazione all'assemblea

1. Possono intervenire in assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi di legge e di statuto.
2. È possibile intervenire mediante rappresentante ai sensi dell'art. 15 dello statuto. In ogni caso, la persona che interviene in assemblea, in proprio o per delega, deve farsi identificare mediante presentazione di documenti ufficiali a tal fine idonei, nonché per quanto concerne i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.
3. Assistono all'assemblea, per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento ma senza poter prendere la parola, i commissari e gli eventuali scrutatori non soci, nonché gli eventuali assistenti del segretario o del notaio ai sensi del successivo art. 3 comma 1.
4. Possono assistere all'assemblea il direttore generale, il direttore finanziario e il direttore amministrativo della Società. Inoltre, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal presidente dell'assemblea in relazione alla materia da trattare, possono assistere all'assemblea altri dipendenti della Società, amministratori e/o dipendenti di società del gruppo, rappresentanti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio della Società nonché consulenti della Società.
5. Con il consenso del presidente dell'assemblea, possono inoltre assistere alla stessa, ma senza poter prendere la parola, giornalisti accreditati per la singola assemblea da giornali, anche elettronici, quotidiani o periodici, italiani o esteri, di diffusione nazionale e da reti radiotelevisive, italiane o estere, di diffusione nazionale. Gli accrediti e le richieste di partecipazione devono pervenire presso il luogo in cui l'assemblea è convocata ai sensi dell'art. 12 dello statuto entro le ore 18.00 del secondo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

### Articolo 3

#### Identificazione degli intervenuti

1. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea ai sensi del precedente art. 2, commi 1 e 2, devono consegnare al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'assemblea, i documenti previsti dalle vigenti norme di legge e dall'avviso di convocazione

attestanti la legittimazione a partecipare all'assemblea medesima, contro ritiro di apposita scheda di partecipazione/votazione da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa. Nel caso di allontanamento solo temporaneo, il rientro nei locali in cui si tiene l'assemblea dovrà essere segnalato al personale incaricato che provvederà alla restituzione della scheda di partecipazione/votazione.

2. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del precedente art. 2 devono farsi identificare dal personale incaricato dalla Società all'ingresso dei locali in cui si tiene l'assemblea e ritirare apposito contrassegno identificativo da tenere in evidenza.

#### **Articolo 4 Presidente, Segretario, scrutatori**

1. Gli intervenuti procedono alle eventuali votazioni per l'elezione del presidente dell'assemblea (il "Presidente") e del segretario dell'assemblea (il "Segretario") ai sensi dell'art. 16 dello statuto. Il Segretario assiste il Presidente nella redazione del verbale, che dovrà essere redatto in lingua italiana, quando la stessa non sia invece affidata a un notaio ai sensi dell'art. 16 dello statuto. Con il consenso del Presidente, il Segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia.

2. Il Presidente, anche avvalendosi di collaboratori dallo stesso incaricati, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea nonché la regolare costituzione della stessa. Degli esiti degli accertamenti di cui al presente comma e al comma seguente di questo art. 4 deve essere dato conto nel verbale dell'assemblea.

3. Il Presidente, inoltre, nel corso dell'assemblea, accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.

4. Sotto la direzione del Presidente viene redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati tutti coloro che intervengono in quanto titolari del diritto di voto relativo ad azioni della Società, con la specificazione del numero di azioni da ciascuno rappresentate. Inoltre, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 3, 4 e 5 del precedente art. 2.

5. Il Presidente, se del caso, sceglie gli scrutatori ai sensi di statuto.

#### **Articolo 5 Ripresa e registrazione dei lavori**

1. I lavori dell'assemblea possono, con decisione del Presidente, essere oggetto di riprese audio/video sia per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, sia per fornire supporto alla predisposizione delle risposte e alla redazione del verbale.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video e congegni simili senza specifica autorizzazione del Presidente.

## **Articolo 6**

### **Ordine del giorno**

1. Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'assemblea e averne dato atto ai presenti indicando la percentuale del capitale presente e rappresentato, il Presidente dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno. In questa fase, sono ammessi interventi dei soci relativi alla convocazione e costituzione dell'assemblea.

## **Articolo 7**

### **Mancata costituzione**

1. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea non siano raggiunte, il Presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti indicando la percentuale del capitale presente e rappresentato e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione. In questa fase, sono ammessi interventi dei soci relativi alla convocazione e costituzione dell'assemblea.

## **Capo III - Della discussione**

### **Articolo 8**

#### **Illustrazione degli argomenti**

1. Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.
2. Il Presidente e, su suo invito, gli amministratori della Società illustrano gli argomenti all'ordine del giorno, avvalendosi, ove opportuno, del direttore generale, del direttore finanziario e/o del direttore amministrativo della Società, nonché di altri dipendenti o consulenti della Società e/o di amministratori e dipendenti di società del gruppo, ove previamente ammessi a partecipare su decisione del Presidente.
3. Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 9. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi o turbative al regolare svolgimento dell'assemblea.

### **Articolo 9**

#### **Interventi nella discussione**

1. Salvo quanto previsto agli artt. 6 e 7, tutti coloro che intervengono all'assemblea in quanto legittimati al diritto di voto hanno il diritto di prendere la parola una sola volta su ciascuno degli argomenti posti in discussione, facendo osservazioni e chiedendo informazioni.
2. Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento all'ordine del giorno cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che il medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

3. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso, il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

4. I membri del consiglio di amministrazione, i sindaci, il direttore generale, il direttore finanziario e/o il direttore amministrativo della Società possono chiedere di intervenire nella discussione.

5. Gli altri dipendenti della Società, gli amministratori e dipendenti di società del gruppo o gli eventuali consulenti della Società ammessi a partecipare all'assemblea con il consenso del Presidente prendono la parola solo quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente stesso in relazione alla materia da trattare.

#### **Articolo 10** **Durata degli interventi**

1. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può determinare il periodo di tempo - comunque non superiore a tre minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei due minuti successivi.

#### **Articolo 11** **Risposte e repliche**

1. Il Presidente e, su suo invito, gli amministratori, i sindaci, il direttore generale, il direttore finanziario e il direttore amministrativo rispondono agli oratori al termine di ciascun intervento ovvero, a scelta del Presidente, dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno.

2. I legittimati al diritto di voto che siano già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata massima di tre minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

#### **Articolo 12** **Interruzione dei lavori e rinvio dell'adunanza**

1. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità anche per preparare le risposte alle domande poste dagli intervenuti, e l'assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

2. Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 del codice civile e, con il consenso dell'assemblea, può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità, comunque nei limiti di legge; in tale caso, egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

#### **Articolo 13** **Poteri del Presidente**

1. Al Presidente spetta il compito di mantenere l'ordine e reprimere abusi all'interno dell'assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e permettere l'esercizio dei diritti di tutti gli

interventuti. A tali fini il Presidente, salvo che l'assemblea si opponga, può togliere la parola agli oratori nei casi seguenti:

- qualora l'oratore parli senza averne facoltà o continui a parlare una volta esaurito il tempo assegnatogli;
- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- nel caso in cui l'oratore pronunci frasi o assuma atteggiamenti sconvenienti o ingiuriosi, ovvero inciti alla violenza o al disordine.

2. Qualora uno o più fra i presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente ammonisce coloro che pongono in essere tali comportamenti a porvi fine. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente, salvo che l'assemblea si opponga, può disporre, comunque nei limiti di legge, l'allontanamento dalla sala della riunione delle persone precedentemente ammonite per tutta la fase della discussione, avvalendosi, ove necessario, degli addetti ai servizi di sorveglianza e di sicurezza della Società.

#### **Articolo 14** **Chiusura della discussione**

1. Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

#### **Capo IV - Della votazione**

##### **Articolo 15** **Poteri del Presidente**

1. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni.
2. Ove se ne verificano i presupposti, il Presidente può adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 13, comma 2, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire comunque la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali i suddetti provvedimenti siano assunti. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 13, comma 2.
3. Quando l'assemblea sia stata convocata per l'elezione di cariche sociali, il Presidente può disporre la formazione di seggi.
4. Il Presidente può fissare un tempo massimo entro cui il voto debba essere espresso.

##### **Articolo 16** **Ordine delle votazioni**

1. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su un singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione in merito allo stesso oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

## **Articolo 17**

### **Modalità di votazione**

1. Salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo e al successivo art. 18, le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese. Tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun socio, per esse il Presidente adotta uno dei seguenti metodi:

- a) appello nominale;
- b) sottoscrizione di scheda;
- c)alzata di mano;
- d) alzata e seduta;
- e) uso di idonee apparecchiature elettroniche.

2. Nei casi in cui la legge imponga lo scrutinio segreto, il Presidente individua le modalità più idonee per l'effettuazione delle votazioni in conformità alle disposizioni normative.

## **Articolo 18**

### **Elezione degli amministratori e dei sindaci**

1. La nomina di consiglieri di amministrazione e di componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale avviene secondo le procedure descritte agli artt. 18 e 26 dello statuto.

2. Il consiglio di amministrazione predispone per il giorno dell'assemblea convocata per l'elezione di consiglieri di amministrazione una scheda contenente le liste regolarmente presentate ai sensi dell'art. 18 dello statuto, riportante l'indicazione nominativa degli azionisti che hanno concorso alla presentazione di ciascuna lista e del numero delle rispettive azioni bloccate ai fini assembleari.

3. Il consiglio di amministrazione predispone per il giorno dell'assemblea convocata per l'elezione di componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale una scheda contenente le liste regolarmente presentate ai sensi dell'art. 26 dello statuto, riportante l'indicazione nominativa degli azionisti che hanno concorso alla presentazione di ciascuna lista e del numero delle rispettive azioni bloccate ai fini assembleari.

4. Le schede verranno consegnate a ciascun titolare del diritto di voto o suo delegato non appena accertata la legittimazione a partecipare all'assemblea ai sensi dell'art. 3.1.

## **Articolo 19**

### **Proclamazione dei risultati**

1. Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del Notaio, dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo statuto. In caso di elezione di membri del consiglio di amministrazione e/o componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale, il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del Notaio, dichiara eletti i candidati che risultino eletti in base ai meccanismi previsti, rispettivamente, nell'art. 18 e nell'art. 26 dello statuto.

## **Capo V - Della chiusura dell'assemblea**

**Articolo 20**  
**Chiusura dell'assemblea**

1. Esaurita la votazione di tutti i punti all'ordine del giorno e proclamati i relativi risultati, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

**Capo VI - Disposizione finale**

**Articolo 21**  
**Ulteriori poteri del Presidente**

1. Oltre a quanto espressamente previsto nel presente Regolamento, il Presidente può, in conformità allo statuto e alla legge, adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.